



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010

In evidenza



Chi ha ucciso il fritto misto? Entra in vigore il cosiddetto Regolamento "Mediterraneo"... ma gli Stati non sono in ordine.

Il 1 giugno è entrato in vigore in tutti i suoi aspetti il Regolamento n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo. Si tratta, com'è evidente, di una decisione condivisa e presa da tempo ma non mancano le polemiche.

> [Leggi l'articolo sulle nuove norme relative alla pesca](#)



In arrivo norme europee per i divorzi internazionali

122 milioni di matrimoni nell'Unione Europea, di cui 16 sono unioni tra coniugi di diversa nazionalità, oppure vivono in 2 Stati differenti o hanno la stessa nazionalità ma vivono in un altro Paese europeo. Queste sono le tipologie dei matrimoni nell'Unione Europea e se si considera che i divorzi "internazionali"

sono circa 140 mila all'anno si capisce come il Consiglio abbia deciso di mettere mano a questa materia.

> [Leggi l'articolo sui divorzi internazionali](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> [Balneazione OK nella UE ... anche se i dati 2010 sono leggermente peggiorati, soprattutto sulle acque interne.](#)

Secondo una relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente pubblicata ieri, circa il 96% dei litorali marini e il 90% dei fiumi e laghi soddisfano i requisiti minimi previsti dall'UE per la qualità dell'acqua.



> [Il logo dell'agricoltura biologica si rifa il look](#)

Dal 1° luglio sulle confezioni dei prodotti biologici potrete trovare un nuovo logo: una foglia stilizzata circondata da 12 stelle stilizzate. E' il nuovo marchio UE che è stato selezionato dopo un concorso internazionale che ha coinvolto più di 3500 partecipanti in tutta Europa. Ma sono anche altre le novità che riguardano i prodotti biologici.



> [Diritto di petizione: 2000 i reclami presentati al Parlamento europeo](#)

Quasi 2000 le petizioni giunte al Parlamento europeo nel corso del 2009, con richieste che vanno dalle difficoltà per il libero esercizio del diritto di movimento, all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricongiungimenti familiari, fino al riconoscimento delle qualifiche. Sono tanti i cittadini che si lamentano per i ritardi delle amministrazioni che devono rilasciare documenti per il permesso di soggiorno, ma cresce anche il numero di coloro che protestano per problemi ambientali o per pratiche commerciali scorrette.



> [Bando Spinner 2013: nuovo bando](#)

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, mette a disposizione ulteriori incentivi attraverso la sovvenzione Spinner, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 23 luglio 2010.



 [Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 Giugno \(.pdf 58 kB\)](#)

I leaders europei che si sono incontrati a Bruxelles lo scorso 17 Giugno hanno adottato Europa 2020, una nuova strategia di 10 anni per la crescita e l'occupazione che promuoverà l'avvio di riforme strutturali. Durante il meeting è stata riaffermata anche l'intenzione di garantire la sostenibilità fiscale, l'impegno per una maggiore stabilità finanziaria e si è concordato sulla necessità di un accordo per rinforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.



 [Erasmus: record di studenti che ricevono un aiuto dell'UE per lo studio o la formazione all'estero \(.pdf 21 kB\)](#)

Nel 2008/09, un numero record di studenti si è recato all'estero per soggiorni di studio o stage presso imprese grazie al sostegno dell'UE nel quadro del programma Erasmus. Secondo i nuovi dati pubblicati oggi, quasi 200 000 studenti universitari hanno ottenuto una borsa di studio per seguire corsi o formazioni all'estero.



 [Gli europei si interessano più alla scienza che allo sport e auspicano un rafforzamento della ricerca nell'UE \(.pdf 17 kB\)](#)

Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, quasi l'80% dei cittadini europei dichiara di essere interessato alle scoperte scientifiche e al progresso tecnologico, contro un 65% che si dichiara interessato allo sport. Oltre il 70% degli europei ritiene che la ricerca finanziata dall'UE assumerà più importanza in futuro.



→ Legislazione europea

 [Direttiva 2010/31/UE \(.pdf 871 kB\)](#)

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. In GUUE L 153 del 18.06.2010



 [Direttiva 2010/30/UE \(.pdf 792 kB\)](#)

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. In GUUE L 153 del 18.06.2010

 [Regolamento \(UE\) n. 519/2010 \(.pdf 1065 kB\)](#)

Regolamento (UE) n. 519/2010 della Commissione, del 16 giugno 2010, che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. In GUUE L 151 del 17.06.2010

 [Regolamento \(UE\) n. 479/2010 \(.pdf 872 kB\)](#)

Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In GUUE L 135 del 2.06.2010

 [Regolamento \(UE\) n. 437/2010 \(.pdf 707 kB\)](#)

Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate. GUUE L 132 del 29.05.2010

→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

- [Iniziativa dei cittadini: il CdR giudica troppo complicata la proposta della Commissione](#)
- [Europa 2030: per rafforzare la leadership europea occorre un nuovo patto tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, regionali e locali](#)
- [Una nuova indagine sulle politiche energetiche sostenibili](#)



→ dal Parlamento europeo



[Regole chiare per etichette alimentari e obbligo delle informazioni nutrizionali](#)

Le etichette poste sugli alimenti devono obbligatoriamente fornire le informazioni nutrizionali, secondo quanto ha stabilito il Parlamento mercoledì. I deputati hanno invece respinto la proposta di introdurre il "metodo a semaforo" per l'indicazione dei valori di sali, grassi e zuccheri nel cibo



[Monitoraggio delle catture di tonno rosso per combatterne la pesca illegale](#)

Un nuovo sistema per il rintracciamento del tonno rosso, dalla cattura alla vendita, messo a punto per contrastare il preoccupante impoverimento degli stock nell'Atlantico, è stato approvato giovedì dal Parlamento. Le nuove regole impongono di fornire una documentazione per ogni fase del

mentre hanno chiesto l'estensione della menzione del paese d'origine a nuovi alimenti.



[I deputati vogliono un'acquacoltura europea più competitiva](#)

Un'acquacoltura europea più forte potrebbe non solo contribuire a soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori, ma anche offrire un'alternativa alla pesca marittima. Tuttavia, secondo una risoluzione adottata giovedì, misure di tutela e salvaguardia sono essenziali per evitare rischi sia per l'ambiente che per la salute pubblica. I deputati ritengono, infatti, che per lo sviluppo del settore siano necessarie regole più chiare, meno burocrazia e investimenti per la ricerca.



[Stop a errori sui dati sui bilanci pubblici: più poteri a Eurostat](#)

Maggiori poteri a Eurostat al fine di migliorare la qualità dei dati di bilancio, questa è la richiesta presentata dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata giovedì. I deputati vogliono standard minimi di qualità sui dati statistici e chiedono al Consiglio di rispettare gli impegni presi e rafforzare il ruolo e l'indipendenza di Eurostat, in particolare con la possibilità d'ispezioni senza preavviso negli Stati membri.

processo della filiera, compresa la cattura, la raccolta, l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, in modo da garantire una tracciabilità completa e affidabile.



[Il Parlamento chiede maggiore trasparenza su fondi regionali](#)

I progetti di sviluppo regionale che beneficiano di finanziamenti comunitari dovrebbero essere presentati in dettaglio sul sito web della Commissione, per permettere a tutti "una panoramica a livello europeo dei dati", secondo quanto afferma una risoluzione adottata martedì dal PE. I revisori UE dovrebbero avere un approccio più rigoroso nei casi di mancato rispetto degli obblighi d'informazione e di procedura, compresa la soluzione di indicare esplicitamente i nomi dei frodati.



[Cambio di passo sulla governance e obiettivi concreti per la strategia](#)

EU2020

Una riforma del sistema di governance economica dell'UE è necessaria affinché l'Europa possa affrontare le crisi future e garantire il successo della strategia per la crescita e l'occupazione (EU2020). Queste sono alcune delle conclusioni del Parlamento europeo contenute in due risoluzioni sul piano d'azione per una riforma della governance economica e sulla strategia UE 2020.

→dalla Commissione europea



[COM\(2010\)319 del 15.6.2010](#)

Comunicazione della Commissione - Informazioni finanziarie sui Fondi europei di

sviluppo



[COM\(2010\) 291 del 2.6.2010](#)

Relazione della commissione relazione annuale 2009 sui rapporti tra la commissione europea e i parlamenti nazionali

→dal Comitato economico e sociale

 [Il CESE chiede un'armonizzazione verso l'alto delle condizioni di lavoro \(.pdf 73 kB\)](#)

 [Il CESE propone di offrire ad imprese e consumatori il diritto di scegliere regole comuni in alcuni settori \(.pdf 73 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

➤ [Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-177/07: Il contributo italiano concesso per l'acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato e deve essere recuperato](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale](#)

→L'angolo della lettura

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

➤ [Le imprese agroalimentari motore del made in Italy e protagoniste dell'export europeo](#)

a Milano il 28 giugno 2010



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



COMMISSION EUROPÉENNE

D/10/2

TEXTE IT

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

17 juin 2010

CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

L'UE ha affrontato la crisi finanziaria mondiale guidata da una determinazione comune e ha fatto il necessario per salvaguardare la stabilità dell'Unione economica e monetaria. In particolare, in maggio è stato raggiunto un accordo su un pacchetto di sostegno alla Grecia e un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e un fondo di stabilità finanziaria, messo a punto in giugno. Abbiamo gettato le fondamenta per una governance economica molto più forte. Restiamo determinati ad adottare tutte le misure necessarie per riportare le nostre economie sui binari della crescita sostenibile e creatrice di posti di lavoro.

A tal fine, nella riunione odierna:

- adottiamo "Europa 2020", la nostra nuova strategia per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si tratta di un quadro coerente volto a permettere all'Unione di mobilitare tutti i suoi strumenti e le sue politiche e agli Stati membri di intraprendere una più incisiva azione coordinata. Essa promuoverà la realizzazione di riforme strutturali. L'accento va ora posto sull'attuazione e noi guideremo e seguiremo questo processo. Nei prossimi mesi valuteremo più approfonditamente in che modo sia possibile mobilitare specifiche politiche per sbloccare il potenziale di crescita dell'UE, a partire dalle politiche di innovazione ed energetiche;*
- ribadiamo la nostra comune determinazione ad assicurare la sostenibilità dei bilanci, anche accelerando i piani di risanamento dei conti pubblici, ove giustificato;*
- confermiamo l'impegno di assicurare la stabilità finanziaria ovviando alle lacune nella regolamentazione e nella vigilanza dei mercati finanziari, sia a livello dell'UE sia in sede di G20. Conveniamo di compiere rapidi passi avanti riguardo alle principali misure legislative affinché i nuovi organi di vigilanza possano essere operativi all'inizio del prossimo anno e di definire una posizione ambiziosa che l'UE difenderà in occasione del vertice di Toronto;*
- siamo pienamente d'accordo sulla urgente necessità di rafforzare il coordinamento delle nostre politiche economiche. Conveniamo sui primi orientamenti riguardanti il patto di stabilità e crescita e la sorveglianza di bilancio nonché la più ampia sorveglianza macroeconomica. Attendiamo con interesse la relazione finale che la task force presenterà in ottobre.*

I. NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA

Messa a punto e attuazione della strategia Europa 2020

1. Il Consiglio europeo ha messo a punto, in data odierna, la nuova strategia dell'Unione europea per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia aiuterà l'Europa a riprendersi dalla crisi e a uscirne rafforzata, a livello sia interno sia internazionale, incentivando la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza economica. La nuova strategia risponde alla sfida di riorientare le politiche per passare da misure di gestione della crisi all'introduzione di riforme a medio-lungo termine volte a promuovere la crescita e l'occupazione e ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, tra l'altro attraverso la riforma dei sistemi pensionistici.
2. Gli Stati membri sono determinati ad assicurare la sostenibilità dei bilanci e a conseguire gli obiettivi di bilancio senza indugio e continueranno ad adottare ritmi diversi nel risanamento dei conti pubblici tenendo conto dei rischi di bilancio e di altro genere. Vari Stati membri hanno di recente rafforzato il risanamento dei conti pubblici, conferendogli carattere prioritario. Tutti gli Stati membri sono pronti, se necessario, a prendere misure aggiuntive per accelerare il risanamento di bilancio. La priorità dovrebbe essere data a strategie di risanamento dei conti pubblici favorevoli alla crescita e imperniate soprattutto sul contenimento della spesa. Il miglioramento del potenziale di crescita dovrebbe essere considerato fondamentale per agevolare il risanamento dei conti pubblici a lungo termine.

3. Il Consiglio europeo conferma i cinque obiettivi principali dell'UE (cfr. allegato I) che costituiranno obiettivi comuni che guideranno l'azione degli Stati membri e dell'Unione volta a promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, raggiungere i nostri obiettivi in materia di cambiamenti climatici ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà. Approva la quantificazione degli indicatori in materia di istruzione e inclusione sociale/povertà concordati dal Consiglio. Dà il suo avallo politico agli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali, che saranno adottati formalmente in seguito al parere del Parlamento europeo su queste ultime. Gli orientamenti continueranno ad essere la base per eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio volesse rivolgere agli Stati membri. Dette raccomandazioni saranno pienamente in linea con le pertinenti disposizioni del trattato e norme dell'UE e non altereranno le competenze degli Stati membri, ad esempio in settori quali l'istruzione.
4. Gli Stati membri devono ora agire per attuare tali priorità strategiche al loro livello. Dovrebbero, in stretto dialogo con la Commissione, mettere a punto rapidamente i rispettivi obiettivi nazionali, ferme restando le posizioni di partenza relative e le circostanze nazionali e conformemente alle procedure decisionali nazionali. Dovrebbero inoltre individuare le principali strozzature che ostacolano la crescita e indicare, nei rispettivi programmi nazionali di riforma, in che modo intendono ovviarvi. I progressi verso il conseguimento degli obiettivi principali saranno regolarmente riesaminati.
5. Tutte le politiche comuni, incluse la politica agricola comune e la politica di coesione, dovranno sostenere la strategia. Un settore agricolo sostenibile, produttivo e competitivo apporterà un importante contributo alla nuova strategia, tenendo conto del potenziale in termini di crescita e di occupazione delle zone rurali e assicurando nel contempo una concorrenza equa. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e di sviluppare le infrastrutture al fine di contribuire al successo della nuova strategia. Ci si dovrebbe avvalere pienamente della dimensione esterna della strategia, segnatamente tramite la strategia commerciale che la Commissione presenterà entro la fine dell'anno. Gli sforzi dovrebbero mirare ad affrontare le principali strozzature che ostacolano la crescita a livello di UE, comprese quelle connesse al funzionamento del mercato interno e alle infrastrutture, e la necessità di una politica energetica comune e di una nuova ambiziosa politica industriale.
6. In particolare, è necessario che il mercato unico europeo entri in una nuova fase attraverso una serie esaustiva di iniziative. Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione presentata da Mario Monti su una nuova strategia per il mercato unico e l'intenzione della Commissione di portarla avanti presentando proposte concrete. Il Consiglio europeo tornerà sulla questione nel dicembre 2010.
7. In seguito alla presentazione da parte della Commissione della prima iniziativa faro relativa a "Un'agenda europea del digitale", il Consiglio europeo approva l'istituzione di un programma d'azione ambizioso basato su proposte concrete e invita tutte le istituzioni ad adoperarsi per la sua piena attuazione, inclusa la creazione di un mercato unico del digitale pienamente funzionante entro il 2015. La Commissione è invitata a riferire sui progressi realizzati entro la fine del 2011.
8. Il Consiglio europeo attende con interesse la presentazione delle altre iniziative faro prima della fine dell'anno.

Rafforzare la governance economica

9. La crisi ha fatto emergere chiare lacune nella nostra governance economica, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza di bilancio e la più ampia sorveglianza macroeconomica. Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche costituisce pertanto una priorità fondamentale e urgente.

10. Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione sullo stato dei lavori del presidente della task force sulla governance economica e conviene su una prima serie di orientamenti.

11. Deve essere data piena attuazione alle regole vigenti in materia di disciplina di bilancio. Per quanto riguarda il loro rafforzamento, il Consiglio europeo conviene sui seguenti orientamenti:
- a) rafforzare il braccio sia preventivo che correttivo del patto di stabilità e crescita, con sanzioni collegate al percorso di risanamento verso l'obiettivo a medio termine che saranno riesaminati al fine di disporre di un sistema coerente e progressivo che assicuri condizioni di parità negli Stati membri. Si terrà debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri appartenenti alla zona euro e saranno pienamente rispettati gli obblighi rispettivi degli Stati membri ai sensi dei trattati;
 - b) attribuire, nella sorveglianza di bilancio, importanza di gran lunga maggiore ai livelli e all'andamento dell'indebitamento e alla sostenibilità globale, come previsto inizialmente dal patto di stabilità e crescita;
 - c) a partire dal 2011, nel contesto del "semestre europeo", presentare in primavera alla Commissione programmi di stabilità e di convergenza per i prossimi anni, tenendo conto delle procedure di bilancio nazionali;
 - d) assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il patto di stabilità e crescita; i loro effetti dovrebbero essere valutati dalla Commissione e dal Consiglio;
 - e) assicurare la qualità dei dati statistici, essenziale per una sana politica di bilancio e la sorveglianza di bilancio; gli istituti di statistica dovrebbero essere pienamente indipendenti nella fornitura dei dati.
12. Per quanto riguarda la sorveglianza macroeconomica conviene sui seguenti orientamenti:
- a) sviluppare un quadro di controllo per valutare meglio gli squilibri e gli sviluppi in materia di competitività e per consentire un'individuazione tempestiva di tendenze insostenibili o pericolose;
 - b) sviluppare un quadro efficace di sorveglianza, che rispecchi la particolare situazione degli Stati membri della zona euro.
13. Il Consiglio europeo invita la task force e la Commissione a sviluppare ulteriormente e a rendere operativi tali orientamenti con rapidità. Attende con interesse la relazione finale della task force, che copra l'intera portata del suo mandato, per la riunione dell'ottobre 2010.

Regolamentazione dei servizi finanziari

14. Occorre completare con urgenza le riforme necessarie per ripristinare la solidità e la stabilità del sistema finanziario europeo e garantire la resilienza e la trasparenza del settore bancario. È essenziale compiere progressi nei prossimi mesi. Il Consiglio europeo conviene che i risultati degli stress test svolti attualmente dalle autorità di vigilanza bancaria saranno resi noti al più tardi nella seconda metà di luglio. La comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 "Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile" contiene un elenco esaustivo di iniziative da intraprendere e completare prima della fine del 2011. L'UE deve dar prova della sua determinazione a rendere il sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile.
15. In particolare il Consiglio europeo:
- a) chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare celermente le proposte legislative sulla vigilanza finanziaria affinché il comitato europeo per il rischio sistemico e le tre autorità europee di vigilanza possano essere operativi all'inizio del 2011;
 - b) chiede di giungere ad un accordo sulla proposta legislativa relativa a gestori di fondi di investimento alternativi prima dell'estate e di esaminare in tempi brevi la proposta della Commissione relativa al miglioramento della vigilanza dell'UE sulle agenzie di rating del credito;
 - c) attende con interesse le proposte annunciate dalla Commissione sui mercati dei derivati e in particolare misure appropriate in materia di vendite allo scoperto (comprese le vendite allo scoperto nude) e di credit default swaps.
16. Il Consiglio europeo conviene sulla necessità che gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico¹. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile. Occorre proseguire con urgenza i lavori sulle loro caratteristiche principali e valutare con attenzione le questioni relative a condizioni di parità e agli impatti cumulativi delle varie misure regolamentari. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori e a riferire in proposito nell'ottobre 2010.

¹ La Repubblica ceca si riserva il diritto di non introdurre tali misure.

II. VERTICE G20 DI TORONTO

17. La risposta dell'Unione alla crisi deve continuare ad essere coordinata a livello globale per assicurare la coerenza delle misure sul piano internazionale. Le iniziative attualmente adottate dall'Unione per rilanciare la competitività, risanare i conti pubblici e riformare il settore finanziario le consentiranno di prendere posizione con forza a favore di azioni analoghe a livello internazionale al prossimo vertice G20. L'UE dovrebbe guidare gli sforzi volti a stabilire un approccio globale all'introduzione di un sistema di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari nella prospettiva di mantenere una parità di condizioni su scala mondiale e difenderà con vigore questa posizione di fronte ai suoi partner del G20. In tale contesto si dovrebbe esplorare e sviluppare ulteriormente l'opportunità di introdurre un prelievo sulle operazioni finanziarie a livello mondiale.

18. In previsione del vertice di Toronto il Consiglio europeo conferma gli orientamenti convenuti dal Consiglio e rispecchiati nel mandato elaborato per la riunione ministeriale di Busan. Dati i notevoli rischi che un'uscita tardiva da incentivi di bilancio straordinari comporterebbe per la sostenibilità dei conti pubblici, il G20 dovrebbe convenire una strategia di uscita coordinata e differenziata per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tutte le maggiori economie devono fare la loro parte per realizzare l'obiettivo convenuto di una crescita forte, sostenibile e equilibrata. Il G20 deve ribadire il suo impegno a procedere ad una riforma del sistema finanziario e progredire rapidamente in modo coerente e coordinato sull'intera gamma di azioni convenute a Pittsburgh, per rafforzare la resilienza e la trasparenza del sistema finanziario dell'UE, anche mediante capitali supplementari di migliore qualità e nuove riserve di liquidità. Nell'ambito dell'FMI le quote dovrebbero essere riviste nel quadro di un più ampio pacchetto di questioni relative alla governance del Fondo, che contempli tutti gli elementi concordati a Pittsburgh e a Istanbul, ed essere messe a punto come insieme unico ed esaustivo entro novembre 2010.

III. OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

19. L'imminente riunione plenaria ad alto livello delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) rappresenta un'opportunità unica per rafforzare gli impegni collettivi e i partenariati con i paesi in via di sviluppo per eliminare la povertà, la fame e le ineguaglianze a livello mondiale. Le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 giugno conferiscono all'Unione europea una posizione forte per la riunione.

20. L'Unione europea mantiene la sua determinazione ad appoggiare il conseguimento degli OSM a livello mondiale entro il 2015. Ciò è possibile a condizione che tutti i partner diano prova di un fermo impegno politico, attuino i cambiamenti strategici necessari e adottino misure concrete. L'Unione europea chiede alla riunione plenaria ad alto livello di concordare azioni concrete intese a rafforzare la titolarità dei paesi in via di sviluppo, concentrare gli sforzi, migliorare l'impatto delle politiche, mobilitare finanziamenti maggiori e prevedibili a favore dello sviluppo, incluse fonti di finanziamento innovative, e utilizzare più efficacemente le risorse per lo sviluppo. Il Consiglio europeo riafferma l'impegno a conseguire gli obiettivi in materia di aiuto allo sviluppo entro il 2015 come stabilito nelle sue conclusioni di giugno 2005. Il Consiglio europeo conviene di ritornare su questo punto annualmente sulla scorta di una relazione del Consiglio.

IV. CAMBIAMENTI CLIMATICI

21. Il Consiglio europeo prende atto della comunicazione della Commissione che analizza le ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valuta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In linea con le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno la Commissione effettuerà altre analisi, ivi compreso sulle conseguenze per ogni Stato membro, ed il Consiglio esaminerà ulteriormente le questioni sollevate nella comunicazione. Come indicato nella relazione del Consiglio ECOFIN, l'UE ed i suoi Stati membri hanno fatto passi avanti nell'attuazione dei loro impegni circa un finanziamento rapido per il 2010 e riferiranno in modo coordinato alla conferenza di Cancun in merito ai progressi compiuti. Il Consiglio europeo ritornerà sulla questione dei cambiamenti climatici in autunno, prima della conferenza di Cancun.

V. ALTRE QUESTIONI

22. Il Consiglio europeo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal **gruppo di riflessione**. La relazione del gruppo intitolata "Progetto Europa 2030 - Sfide e opportunità" fornirà un contributo utile per i futuri lavori dell'Unione europea.

23. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti nell'attuazione del **patto europeo sull'immigrazione e l'asilo** e sottoscrive le conclusioni del Consiglio del 3 e 4 giugno.

24. Il Consiglio europeo si compiace del parere della Commissione sulla domanda di adesione all'UE presentata dall'**Islanda** e della raccomandazione di avviare i negoziati di adesione. Avendo considerato la domanda sulla scorta di tale parere e delle sue conclusioni del

dicembre 2006 sul consenso rinnovato in materia di allargamento, rileva che l'Islanda soddisfa i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e decide di avviare i negoziati di adesione.

25. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare un quadro generale di negoziazione e rammenta che i negoziati saranno finalizzati all'adozione integrale da parte dell'Islanda dell'acquis dell'UE e a garantire la piena attuazione e applicazione dello stesso, tenendo conto degli obblighi esistenti quali quelli indicati dall'autorità di vigilanza EFTA nell'ambito dell'accordo SEE, nonché di altri punti di debolezza evidenziati nel parere della Commissione, compreso il settore dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo si compiace dell'impegno dell'Islanda di affrontare tali questioni e si dichiara fiducioso del fatto che l'Islanda proseguirà attivamente gli sforzi per risolvere tutte le questioni in sospeso. Il Consiglio europeo conferma che i negoziati si baseranno sui meriti propri dell'Islanda e che il loro andamento dipenderà dai progressi compiuti da tale paese nel soddisfare i requisiti contenuti nel quadro di negoziazione, che tratterà tra l'altro i requisiti summenzionati.
26. Il Consiglio europeo si congratula con l'**Estonia** per la convergenza raggiunta, basata su politiche economiche e finanziarie sane, e si compiace del fatto che questo paese abbia soddisfatto tutti i criteri di convergenza stabiliti nel trattato. Accoglie con favore la proposta della Commissione che l'Estonia adotti l'euro il 1° gennaio 2011.

27. Il Consiglio europeo adotta una dichiarazione sull'**Iran** (allegato II)
 28. Nel confermare le precedenti conclusioni del dicembre 2008 e giugno 2009 ed in seguito alla decisione del dicembre 2009 di esaminare disposizioni transitorie riguardo all'aggiunta di 18 seggi nel **Parlamento europeo** fino al termine della legislatura 2009-2014, il Consiglio europeo adotta una decisione (doc. EUCO 11/10) volta ad applicare la procedura necessaria per l'adozione di tali disposizioni.
-

NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE E LA CRESCITA
OBIETTIVI PRINCIPALI DELL'UE

- Mirare a portare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione degli immigrati legali.
- Migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale settore; la Commissione elaborerà un indicatore che rifletta l'intensità di R&S e d'innovazione.
- Ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990; portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo finale di energia e puntare a un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica; l'UE si è impegnata a prendere la decisione di passare entro il 2020 a una riduzione del 30% rispetto ai livelli del 1990 come offerta condizionale, nel quadro di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente in funzione delle loro responsabilità e capacità rispettive.

- Migliorare i livelli d'istruzione, in particolare mirando a ridurre i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10% e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40%.¹
 - Promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione².
-

¹ Il Consiglio europeo sottolinea la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione.

² La popolazione è definita in base al numero di persone che sono a rischio di povertà e di esclusione in conformità di tre indicatori (rischio di povertà, deprivazione materiale, nucleo familiare privo di occupazione) lasciando gli Stati membri liberi di fissare i propri obiettivi nazionali in base agli indicatori più appropriati, tenuto conto delle priorità e circostanze nazionali.

DICHIARAZIONE SULL'IRAN

1. Il Consiglio europeo sottolinea le sue crescenti preoccupazioni riguardo al programma nucleare dell'Iran e si compiace dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1929 che introduce nuove misure restrittive contro l'Iran.
2. Il Consiglio europeo si rallegra dei recenti sforzi del Brasile e della Turchia volti ad assicurare progressi in relazione all'accordo relativo al reattore di ricerca di Teheran proposto dall'AIEA all'Iran nell'ottobre 2009. Un accordo soddisfacente con l'Iran sul reattore di ricerca di Teheran potrebbe servire quale misura atta a creare un clima di fiducia. Tuttavia, il Consiglio europeo sottolinea che non affronterebbe il nocciolo della questione nucleare iraniana. Il Consiglio europeo esorta l'Iran ad avviare negoziati sul suo programma nucleare.
3. Il Consiglio europeo ribadisce i diritti e le responsabilità dell'Iran in virtù del TNP. Il Consiglio europeo deplora profondamente che l'Iran non abbia colto le molteplici opportunità offertegli di dissipare le preoccupazioni della comunità internazionale circa la natura del programma nucleare iraniano. La decisione dell'Iran di produrre uranio arricchito al 20 per cento, contraria ai suoi obblighi internazionali in virtù delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei Governatori dell'AIEA, ha accresciuto ulteriormente tali preoccupazioni. A tale riguardo, il Consiglio europeo prende atto dell'ultima relazione dell'AIEA del 31 maggio.

4. Date tali premesse, nuove misure restrittive sono diventate inevitabili. Il Consiglio europeo, rammentando la sua dichiarazione dell'11 dicembre 2009 e sulla scorta dei lavori intrapresi successivamente dal Consiglio "Affari esteri", invita quest'ultimo ad adottare nella sua prossima sessione misure che attuino quelle contenute nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, insieme alle misure di accompagnamento, nell'obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale di tutte le rimanenti preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell'Iran di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico. Tali misure dovrebbero essere incentrate sul settore commerciale, in particolare sui beni a duplice uso ed altre restrizioni alle assicurazioni sulle transazioni commerciali, sul settore finanziario, compreso il congelamento di attivi di ulteriori banche iraniane e restrizioni su attività bancarie e assicurative, sul settore dei trasporti iraniano, in particolare la Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) e le sue filiali e il settore dei trasporti aerei di merci, sui settori chiave dell'industria del gas naturale e del petrolio, con il divieto di nuovi investimenti, di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologie, attrezzature e servizi connessi a tali settori, in particolare in relazione alla raffinazione, liquefazione e tecnologia GNL, nonché su nuovi divieti di visto e congelamenti di beni in particolare nei confronti del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).
5. Il Consiglio europeo ribadisce ancora una volta l'impegno dell'Unione europea ad operare a favore di una soluzione diplomatica della questione del programma nucleare iraniano. Il Consiglio europeo invita l'Iran a dar prova della sua volontà di costruire la fiducia della comunità internazionale e raccogliere l'invito a riprendere i negoziati e conferma la validità delle proposte rivolte all'Iran nel giugno 2008.
6. Occorre un negoziato serio sul programma nucleare iraniano ed altre questioni di comune interesse. Il Consiglio europeo sottolinea che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è pronto a riprendere i colloqui a questo proposito.

Bruxelles, 21 giugno 2010

Erasmus: record di studenti che ricevono un aiuto dell'UE per lo studio o la formazione all'estero

Nel 2008/09, un numero record di studenti si è recato all'estero per soggiorni di studio o stage presso imprese grazie al sostegno dell'UE nel quadro del programma Erasmus. Secondo i nuovi dati pubblicati oggi, quasi 200 000 studenti universitari hanno ottenuto una borsa di studio per seguire corsi o formazioni all'estero; ciò rappresenta un aumento globale dell'8,7% rispetto all'anno accademico precedente e significa che oltre due milioni di giovani europei hanno beneficiato del sostegno del programma Erasmus a partire dalla sua creazione nel 1987. L'aumento maggiore riguarda il numero di studenti che hanno effettuato stage presso le imprese, salito di oltre il 50% rispetto all'anno passato. Inoltre, nel 2009 più di 36 000 membri del personale degli istituti di istruzione superiore si sono recati all'estero per insegnare o ricevere una formazione in uno dei 31 paesi europei che partecipano al programma Erasmus.

Androulla Vassiliou, commissaria europea responsabile per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha commentato: *“Un numero sempre maggiore di giovani europei beneficia di un'esperienza di apprendimento all'estero nel corso dei propri studi. Chiedete a coloro che sono entrati a far parte della “generazione Erasmus” e vi diranno quanto questa esperienza li abbia aiutati nella loro crescita accademica e personale, nonché nel trovare un lavoro una volta finiti gli studi. Con la nuova iniziativa “Youth on the Move” intendiamo ampliare questo esempio di successo europeo e trasformarlo in opportunità per tutti i giovani.”*

Nel corso dell'anno accademico 2008/09, **198 600 studenti** in totale si sono recati in uno dei 31 paesi partecipanti al programma Erasmus (Stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia).

Questo numero record di studenti ammessi a beneficiare del programma rispecchia un aumento del 12% del bilancio disponibile nel 2008/09 per studi, stage presso le imprese e altre azioni di mobilità nel quadro di Erasmus. L'aumento del bilancio ha inoltre condotto ad un aumento della borsa mensile media offerta ai partecipanti nel 2008/09, passata da 255 a 272 euro. Solo in due paesi, l'Islanda e il Liechtenstein, il numero di studenti Erasmus partiti all'estero è risultato inferiore rispetto agli anni precedenti.

Poiché nei prossimi anni si prevedono aumenti di bilancio meno rilevanti sarà difficile mantenere una crescita analoga senza risorse supplementari.

Studi Erasmus

Grazie al sostegno di Erasmus, 168 200 studenti hanno potuto studiare all'estero e trascorrere in media sei mesi nel paese ospitante, con un aumento del 3,4% rispetto alle cifre dell'anno scorso. In due paesi (Germania e Polonia) non si è registrato alcun aumento del numero di studenti che hanno scelto questa possibilità, mentre in otto paesi tale numero è diminuito (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito). Si ritiene che questa diminuzione sia legata in particolare a un maggior ricorso agli stage presso le imprese, alla concorrenza dei paesi di destinazione extraeuropei, all'inizio della crisi economica e al modesto importo delle borse concesse.

Stage Erasmus presso le imprese

A partire dal 2007, il programma Erasmus ha offerto agli studenti la possibilità di recarsi all'estero per effettuare stage presso le imprese o altre organizzazioni. Nel 2008/09 hanno beneficiato di questa possibilità 30 400 studenti, con un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. La crescente popolarità di questi stage si spiega in particolare col desiderio degli studenti di migliorare le proprie prospettive occupazionali grazie a una formazione pratica, secondo quanto rivela un sondaggio Eurobarometro del 2009.

Paesi con il più alto numero di studenti Erasmus

La maggior parte degli studenti Erasmus proveniva dalla Francia (28 300 studenti), dalla Germania (27 900) e dalla Spagna (27 400). In termini di percentuale della popolazione studentesca, i migliori risultati sono stati ottenuti dal Lussemburgo (15,5%), dal Liechtenstein (3%), dall'Austria (1,9%) e dalla Repubblica ceca (1,7%).

La destinazione preferita degli studenti Erasmus è stata la Spagna (33 200 studenti), seguita dalla Francia (24 600) e dalla Germania (22 000).

Mobilità del personale

Nel corso dell'anno accademico 2008/09, il programma Erasmus ha finanziato oltre 36 000 scambi di personale degli istituti di istruzione superiore (+ 13,6%). In 28 600 casi i docenti hanno ricevuto una borsa per insegnare all'estero e in 7 700 casi il personale ha soggiornato in un altro paese nel quadro di formazioni presso imprese o istituti partner.

Contesto

Si calcola attualmente che il 4% degli studenti europei riceva una borsa Erasmus in un determinato momento dei propri studi. Il sostegno di Erasmus non si limita esclusivamente agli studenti e al personale universitario ma interessa altresì la cooperazione fra istituti di istruzione superiore per mezzo di reti, progetti multilaterali e altre misure. Un'attenzione crescente è inoltre rivolta all'apertura verso il mondo delle imprese e la società.

Con l'ingresso della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2009, il numero di paesi partecipanti al programma è salito a 33.

Secondo studi indipendenti, il programma Erasmus ha avuto un impatto sostanziale sotto molti punti di vista: i partecipanti acquisiscono competenze che migliorano le loro future possibilità di inserimento professionale o, nel caso del personale in servizio, le loro prospettive di carriera; l'ambiente degli istituti di istruzione superiore si internazionalizza ed essi introducono nuovi metodi didattici e nuovi servizi, migliorano la propria capacità di gestione, rafforzano le attività di ricerca e creano legami con le imprese.

La Commissione è convinta che il programma Erasmus possa contribuire alla strategia "Europa 2020" dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, consentendo ai giovani di acquisire le qualifiche e la flessibilità necessarie per operare in una società competitiva e basata sulla conoscenza.

Per ulteriori informazioni:

Sintesi contenente informazioni statistiche più dettagliate, fra cui una ripartizione per paese degli ultimi dati disponibili: "Erasmus programme in 2008/-09: the figures explained" [MEMO/10/267](#) , 21 giugno 2010.

Commissione europea: [Il programma Erasmus](#)

Gli europei si interessano più alla scienza che allo sport e auspicano un rafforzamento della ricerca nell'UE

Secondo un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi, quasi l'80% dei cittadini europei dichiara di essere interessato alle scoperte scientifiche e al progresso tecnologico, contro un 65% che si dichiara interessato allo sport. Oltre il 70% degli europei ritiene che la ricerca finanziata dall'UE assumerà più importanza in futuro. Il 57% pensa che gli scienziati dovrebbero impegnarsi maggiormente a comunicare i risultati del proprio lavoro e il 66% ritiene che i governi dovrebbero fare di più per stimolare l'interesse dei giovani nelle questioni scientifiche. La stragrande maggioranza degli europei riconosce i benefici apportati dalla scienza e la sua importanza, ma molti esprimono preoccupazione in merito ai rischi posti dalle nuove tecnologie e al potere che la scienza conferisce agli scienziati.

La Commissaria per la ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn ha così commentato: *"Il successo della strategia Europa 2020 dipende dalla capacità della ricerca scientifica all'avanguardia di mantenere la competitività dell'Europa. Questo implica che i normali cittadini, da parte loro, devono sostenere la scienza e continuare a fare pressione affinché i governi e le industrie investano in questo ambito. Questi risultati dimostrano che gli europei sono ampiamente consapevoli dell'importanza della scienza, ma indicano anche che sia i politici, come me, sia gli scienziati devono spiegare meglio cosa fanno e perché lo fanno."*

A livello di UE27, il 61% dei cittadini si considera molto o mediamente informato in merito alle scoperte scientifiche e allo sviluppo tecnologico. Il 74% dei cittadini pensa che la ricerca svolta in collaborazione in tutta Europa finanziata dall'Unione sarà sempre più importante. Oltre sei europei su dieci ritengono che la ricerca in collaborazione sia più creativa e più efficace e la cooperazione tra Stati membri gode di un ampio sostegno (il 72% degli europei concorda).

In generale, il sondaggio indica che i cittadini europei sono abbastanza ottimisti per quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Il 75% degli intervistati condivide, o tendenzialmente condivide, l'idea che grazie alla scienza e alla tecnologia le generazioni future avranno maggiori opportunità. Tuttavia, rispetto al sondaggio condotto nel 2005 vi è un lieve aumento del scetticismo.

Gli europei pensano che un maggiore coinvolgimento dei giovani nella scienza avrebbe effetti positivi, ma ritengono che i governi non facciano abbastanza per stimolare un interesse più ampio. Si avverte inoltre la necessità che i governi si impegnino maggiormente per incentivare la partecipazione delle donne alle attività scientifiche, con ripercussioni prevedibilmente positive. Il 63% degli intervistati ritiene che l'aumento del numero di donne che svolgono l'attività di ricercatore contribuirebbe a migliorare il modo in cui viene condotta la ricerca.

Questo speciale sondaggio Eurobarometro è stato condotto tramite interviste dirette in 32 paesi d'Europa¹ per valutare l'atteggiamento generale dei cittadini europei verso la scienza e la tecnologia e per rilevare eventuali evoluzioni significative rispetto al sondaggio del 2005. Sono state intervistate complessivamente 31 243 persone tra il 29 gennaio e il 25 febbraio 2010.

I risultati sono disponibili sulla pagina web "Public opinion" nel sito Europa: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

[Report](#)

[Factsheets](#)

¹ I 27 Stati membri dell'UE e Islanda, Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche ⁽⁴⁾. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

⁽¹⁾ GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 14 aprile 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

(2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽⁵⁾. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2009/125/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell'Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.

(3) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.

(4) Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso.

⁽⁵⁾ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

- (5) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20 % in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.
- (6) Occorre ricordare l'esistenza di normativa dell'Unione e nazionale che conferisce taluni diritti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti già acquistati, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.
- (7) La Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all'energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva. Detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE.
- (8) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati.
- (9) Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il sistema dell'etichettatura energetica è stato ripreso come modello in vari paesi del mondo.
- (10) È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente la conformità alla presente direttiva e inseriscano le pertinenti informazioni nella relazione che sono tenuti a presentare ogni quattro anni alla Commissione nell'ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.
- (11) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti⁽¹⁾, contiene disposizioni generali sulla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La presente direttiva, per raggiungere i suoi obiettivi, prevede disposizioni più dettagliate al riguardo, coerenti con il regolamento (CE) n. 765/2008.
- (12) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.
- (13) I prodotti connessi all'energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso.
- (14) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato.
- (15) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l'energia totale consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, gli atti delegati ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull'etichetta anche l'elevato consumo totale di energia del prodotto.
- (16) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all'altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite negli atti delegati a norma della presente direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti.

(¹) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

- (17) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di incentivi di questo tipo e non dovrebbe contemplare questioni fiscali e di bilancio. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi.
- (18) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediante l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive e del funzionamento dei prodotti stessi.
- (19) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi all'energia durante l'uso. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
- (20) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi, incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, delle relazioni sulle attività di controllo dell'applicazione della normativa e sul livello di conformità presentate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.
- (21) La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'adattamento delle classificazioni delle etichette allo scopo di assicurare la prevedibilità per l'industria e la comprensibilità per i consumatori.
- (22) In varia misura a seconda del prodotto interessato, lo sviluppo tecnologico e il potenziale per un ulteriore significativo risparmio energetico potrebbero rendere necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti e giustificare una revisione della classificazione. Tale revisione dovrebbe includere in particolare la possibilità di riscalaggio. La revisione dovrebbe essere effettuata il più rapidamente possibile per i prodotti che, date le loro caratteristiche molto innovative, possono apportare un importante contributo all'efficienza energetica.
- (23) La Commissione, quando esaminerà i progressi compiuti e riferirà sull'attuazione del piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile» nel 2012, analizzerà in particolare la necessità di ulteriori azioni per migliorare il rendimento energetico e ambientale dei prodotti, inclusa tra l'altro la possibilità di fornire ai consumatori informazioni sull'impronta di carbonio

dei prodotti o sull'impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita.

- (24) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 92/75/CEE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 92/75/CEE.
- (25) In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese.
- (26) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 92/75/CEE.
- (27) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
2. La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. La presente direttiva non riguarda:
 - a) i prodotti usati;
 - b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
 - c) la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «prodotto connesso all'energia» o «prodotto», qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nell'Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
- b) «scheda», una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
- c) «altre risorse essenziali», acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;
- d) «informazioni complementari», altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
- e) «impatto diretto», l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
- f) «impatto indiretto», l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
- g) «distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;
- h) «fornitore», il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
- i) «immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- j) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;

- k) «uso non autorizzato dell'etichetta», l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle autorità dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dalla presente direttiva o da un atto delegato.

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul loro territorio adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6;
 - b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
 - c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;
 - d) siano adottate opportune misure per incentivare le pertinenti autorità nazionali o regionali incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente, nonché a fornire alla Commissione, informazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica, sono efficienti in termini di costi e possono essere supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui alla presente lettera d) tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.
2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva e ai rispettivi atti delegati per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni, efficaci e proporzionate, imposte dallo Stato membro.

Qualora vi sia una sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie e le misure volte a garantire la conformità entro un determinato termine, tenendo conto del danno causato.

Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro interessato decide di limitare o vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l'immissione sul mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3. Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi di dettaglio che costituiscono il contenuto comune delle suddette relazioni attraverso l'elaborazione di orientamenti.

4. La Commissione fornisce regolarmente una sintesi di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

Articolo 4

Obblighi in materia di informazione

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari siano, ai sensi degli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato;
- c) la pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto;
- d) il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure on line) fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all'atto delegato;
- b) i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
 - i) la descrizione generale del prodotto;
 - ii) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
 - iii) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione;
 - iv) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione;

- c) i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro o della Commissione;

- d) riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;

- e) oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda relativa al prodotto;
- f) i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto;
- g) i fornitori siano responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;
- h) si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o nella scheda.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori

Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i distributori esponano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
- b) riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.

Articolo 7

Vendita a distanza

Per i casi in cui i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, gli atti delegati contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. Gli atti delegati specificano, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.

Articolo 8

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e dell'atto delegato applicabile e sono conformi ad essi.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e agli atti delegati. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che dette informazioni non siano corrette.

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1. Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾, che non rientrano nei settori esclusi in virtù dei suoi articoli da 12 a 18, cercano di acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono inoltre richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare soltanto prodotti che soddisfano tali criteri. Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione dei criteri a efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.

2. Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.

3. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, essi si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini della presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Gli Stati membri possono imporre livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.

Articolo 10

Atti delegati

1. Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell'etichetta devono mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;
- b) i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;
- c) la Commissione tiene conto della legislazione dell'Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3. Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

- a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;
- b) valuta l'impatto dell'atto sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell'Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;
- c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;
- d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

4. Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

- a) l'esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;
- b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 5;
- d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell'etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un'ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un'eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;

- e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7. Se del caso negli atti delegati può essere prevista l'apposizione dell'etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via Internet;
- f) il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

- g) il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;
- h) eventualmente, la durata della classificazione energetica sull'etichetta secondo la lettera d);
- i) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;
- j) la data della valutazione e dell'eventuale riesame dell'atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva e dei relativi atti delegati e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

In tale occasione la Commissione valuta inoltre:

- a) il contributo dell'articolo 4, lettera c), all'obiettivo della presente direttiva;
- b) l'efficacia dell'articolo 9, paragrafo 1;
- c) alla luce dei progressi tecnici e della comprensione della presentazione dell'etichetta da parte dei consumatori, la necessità di modificare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e dei relativi atti delegati, incluso l'uso non autorizzato dell'etichetta, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 20 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.

*Articolo 16***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. A tal fine, esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva 92/75/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 17***Abrogazione**

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento menzionato nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi

ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale di tale direttiva indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva 92/75/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 5, lettere d), g) e h), si applica a decorrere dal 31 luglio 2011.

*Articolo 19***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO

ALLEGATO I

PARTE A

**Direttiva abrogata e modificazione successiva
(di cui all'articolo 17)**

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio
(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 1882/2003
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Limitatamente al punto 32 dell'allegato III

PARTE B

**Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 16)**

Direttiva	Termine di recepimento
92/75/CEE	1° gennaio 1994

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/75/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino	—
Articolo 1, paragrafo 2	—
—	Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)
—	Articolo 2, lettere a) e b)
Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino	Articolo 2, lettere g) e h)
Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino	—
Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino	Articolo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino	Articolo 2, lettera d)
—	Articolo 2, lettere e), f), i), j) e k)
Articolo 1, paragrafo 5	—
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 4, lettera a)
—	Articolo 4, lettere b), c) e d)
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 5, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 5, lettere b) e c)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 5, lettere e) e f)
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 5, lettera h)
—	Articolo 6, lettera a)
Articolo 4, lettera a)	Articolo 6, lettera b)
Articolo 4, lettera b)	Articolo 5, lettera d)
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	—
Articolo 7, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 7, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
—	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
—	Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 9	—

Direttiva 92/75/CEE	Presente direttiva
—	Articolo 9
Articolo 10	—
—	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 11	—
Articolo 12, lettera a)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 12, lettera b)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 12, lettera c)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 12, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 12, lettera e)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 12, lettera f)	Articolo 10, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 12, lettera g)	—
—	Articolo 10, paragrafo 4, lettere g), h), i) e j)
—	Articoli 11, 12, 13, 14 e 15
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 16
—	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
—	Allegato I
—	Allegato II

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)
[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010](#) >

Iniziativa dei cittadini: il CdR giudica troppo complicata la proposta della Commissione

Affinché l'iniziativa dei cittadini sia compresa e adottata dai diretti interessati – i cittadini europei – essa deve essere più chiara possibile. Prendendo atto della vivacità della democrazia regionale e locale in Europa, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi chiesto al Comitato delle regioni (CdR) di indicare quale sia, a suo avviso, il modo migliore per attuare questo nuovo strumento introdotto dal Trattato di Lisbona. Il CdR sostiene senza riserve il principio alla base dell'iniziativa dei cittadini. Tuttavia, affinché la partecipazione dei cittadini diventi veramente una realtà nell'Unione europea, esso vorrebbe rendere questo strumento più accessibile di quanto non lo sia nella proposta della Commissione europea.

[Leggi la notizia](#)
[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

 Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
 Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010](#) >

Europa 2030: per rafforzare la leadership europea occorre un nuovo patto tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, regionali e locali

I membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni (CdR), riuniti a Bruxelles l'8 giugno sotto la presidenza del primo vicepresidente del CdR Ramon Luis Valcárcel, hanno accolto con favore l'appello del gruppo dei saggi presieduto da Felipe Gonzalez a rafforzare la leadership politica in Europa tramite "un nuovo patto tra le istituzioni europee e le istituzioni nazionali, regionali e locali".

[Leggi la notizia](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010 >

Una nuova indagine sulle politiche energetiche sostenibili

Il Comitato delle regioni, in collaborazione con la Commissione europea, ha avviato un'indagine sulle politiche energetiche sostenibili nelle città e nelle regioni. Oltre a raccogliere esempi di buone pratiche nelle regioni e città dell'UE, l'indagine contribuirà a comprendere meglio sia le sfide che attendono al varco le autorità locali e regionali, sia i diversi approcci adottati. I risultati contribuiranno al dibattito del Consiglio europeo sulle questioni energetiche, all'inizio del 2011, e serviranno a definire i futuri interventi dell'UE in questo campo.

L'indagine è aperta a tutte le autorità locali e regionali e può essere completata in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il termine ultimo per la presentazione è il 20 luglio. Maggiori informazioni e il collegamento alla pagina dell'indagine sono disponibili nel [sito web del Comitato delle regioni](#).

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/10/72
3 giugno 2010

Il CESE chiede un'armonizzazione verso l'alto delle condizioni di lavoro

Armonizzare verso l'alto le condizioni di lavoro dovrebbe costituire una priorità per l'UE: la salute e la sicurezza sul lavoro sono infatti elementi cruciali per promuovere la crescita e la produttività. È quanto ha dichiarato Leila Kurki, presidente della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza del CESE. La dichiarazione, pronunciata nel corso della conferenza organizzata oggi a Barcellona dalla presidenza spagnola, è una risposta alla pubblicazione di una ricerca europea secondo cui il 35% dei lavoratori considera che il lavoro metta a repentaglio la propria salute e la propria sicurezza.

L'indagine, condotta dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, indica che le cattive condizioni di lavoro hanno conseguenze negative sulla salute di milioni di lavoratori europei.

"La salute e la sicurezza dovrebbero essere viste come parte integrante della gestione di un'impresa moderna e competitiva e come pilastri del Modello sociale europeo. Spero sinceramente che l'UE riesca a conseguire l'obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro del 25%, fissato nell'attuale strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro", ha affermato la **presidente Kurki**. Per garantire passi avanti in questo campo, è essenziale condurre un'accurata valutazione della strategia, che si concluderà nel 2012. La nuova strategia, che avrà inizio a partire dal 2012, dovrebbe prevedere un obiettivo analogo di riduzione delle malattie da lavoro.

Il successo della nuova strategia dipenderà dalla leadership della Commissione europea, dall'efficacia dei meccanismi di applicazione e dalla volontà degli Stati membri di elaborare e attuare le strategie nazionali. I gruppi prioritari, ad esempio i lavoratori disabili, le donne, i lavoratori più anziani, i giovani lavoratori e i lavoratori immigrati, dovrebbero essere i destinatari di norme, politiche e azioni di sostegno specifiche, ha ricordato la **presidente Kurki**.

"Dobbiamo reagire alla rapida evoluzione dei nuovi modelli lavorativi e trovare una soluzione a problemi quali lo stress sul lavoro, le nuove tecnologie, l'alcolismo e il tabagismo nei posti di lavoro", ha dichiarato la **presidente Kurki**. Un sostegno particolare nell'ambito della strategia va altresì attribuito alle piccole e medie imprese.



European Economic and Social Committee

PRESS

Le malattie muscolo-scheletriche continuano ad essere le patologie più frequenti sul posto di lavoro. "La recente ricerca mostra che l'incidenza di tali malattie tende ad aumentare tra i lavoratori più giovani e questo è un dato preoccupante", ha sottolineato la **presidente Kurki**.

La nuova strategia dovrebbe infine attribuire importanza al dialogo sociale in quanto strumento essenziale per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Il dialogo sociale è fondamentale per creare una vera e propria cultura della prevenzione sul posto di lavoro, per assicurare la formazione in materia di salute e sicurezza e per mettere a punto adeguati programmi di formazione destinati ai dirigenti e al personale responsabile di tali questioni.



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/10/70
2 giugno 2010

Il CESE propone di offrire ad imprese e consumatori il diritto di scegliere regole comuni in alcuni settori

Con il suo parere d'iniziativa sul 28° regime (relatore Jorge Pegado Liz, III gruppo, Attività diverse - Portogallo), adottato nella sessione plenaria di maggio, il CESE è ancora una volta in prima fila nelle riflessioni su come "legiferare meglio". Il 28° regime costituirebbe uno strumento facoltativo, che lascerebbe intatta la normativa nazionale e rappresenterebbe una soluzione alternativa alla procedura tradizionale dell'armonizzazione. Grazie a tale strumento si potrebbe creare un insieme di regole comuni per il commercio nazionale e transfrontaliero.

Come già precisato nell'audizione pubblica organizzata il 6 gennaio 2010 dall'Osservatorio del mercato unico (OMU) del CESE per accompagnare il parere, non si prevede di applicare il 28° regime a tutti i contratti, bensì di aumentarne progressivamente l'utilizzo per alcuni tipi di contratto, da stabilire caso per caso. Sarà possibile immaginare un approccio globale a più lungo termine soltanto se tale iniziativa settoriale avrà successo.

È stata sollevata anche la questione della base giuridica dello strumento: a differenza dei regolamenti relativi alla società europea e al marchio europeo, l'articolo 352 del nuovo Trattato richiede l'unanimità, il che può rivelarsi problematico, ma allora perché non invocare l'articolo 114?

Il Comitato propone invece di introdurre lo strumento facoltativo sotto forma di regolamento. A suo avviso, il problema della coesistenza tra 28° regime e normative nazionali potrebbe essere risolto nella misura in cui lo strumento facoltativo offrirebbe un insieme di norme comuni per il commercio nazionale e transfrontaliero, rafforzando al tempo stesso la protezione dei consumatori.

Esiste già ora un certo numero di varianti sul tema del 28° regime, in particolare la società europea (per quanto vengano espresse delle riserve riguardo ai diritti dei lavoratori), il certificato successorio europeo o persino il futuro brevetto europeo. Tutti questi dispositivi vanno al di là dei limiti imposti dal diritto nazionale e, accanto ad un grado minore di ingerenza nella legislazione degli Stati membri, aprono nuove prospettive per il commercio transfrontaliero, in particolare in materia di diritto contrattuale.



European Economic and Social Committee

PRESS

Anche l'ex commissario europeo **Mario Monti**, nel rapporto indirizzato al **Presidente Barroso** il 9 maggio 2010 dal titolo Una nuova strategia per il mercato unico - Al servizio dell'economia e della società europea, raccomanda il ricorso al 28° regime nel "regolamentare il mercato unico, ma non troppo" e lo definisce come "un quadro giuridico (...) che si pone in alternativa alle norme nazionali senza sostituirle". Allo stesso modo la commissaria responsabile di Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza **Viviane Reding** ha illustrato questa opzione in un intervento al Parlamento europeo il 7 gennaio scorso.

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010 >

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-177/07: Il contributo italiano concesso per l'acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato e deve essere recuperato

Sentenza del Tribunale nel procedimento T-177/07

Mediaset SpA / Commissione europea

La misura non è neutra dal punto di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali terrestri un vantaggio indiretto a danno delle emittenti satellitari

Nell'ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 e che prevede il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012, la legge finanziaria del 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto veniva rifinanziato, nel 2005, per un importo ridotto a 70 euro. Il limite di spesa del contributo ammontava, per ogni anno, a 110 milioni di euro.

A seguito di denunce presentate da emittenti satellitari (in particolare, Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl), la Commissione avviava un procedimento formale di indagine e, nel 2007, qualificava il contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento, in particolare servizi «pay per view», nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. A suo parere, ancorché il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava inutili distorsioni della concorrenza. Infatti, non applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non era tecnologicamente neutra. La decisione imponeva all'Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell'aiuto e dei relativi interessi.

La società Mediaset SpA, emittente di programmi digitali terrestri, ha proposto il presente ricorso al fine di ottenere l'annullamento della decisione.

Nella sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 222 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 83 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
 Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010 >

Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale

Sentenza della Corte nel procedimento C-522/08

Telekomunikacja Polska SA w Warszawie / Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej

Una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta è, tuttavia, incompatibile con il diritto dell'Unione relativo alla tutela dei consumatori.

Una legge polacca del 2004 sulle telecomunicazioni prevede che, al fine di tutelare l'utente finale, il presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej (autorità per le comunicazioni elettroniche polacca, «UKE») può vietare ad un'impresa di telecomunicazioni, che dispone di un significativo potere di mercato per i servizi al dettaglio, di obbligare l'utente finale a fruire di servizi per esso superflui.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 121 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 92 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 9 - 22 Giugno 2010](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ **Costituzionalismo asimmetrico dell'Unione : l'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona**

Costituzionalismo asimmetrico dell'Unione : l'integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, a cura di Antonio Cantaro. -

Torino : G. Giappichelli, [2010]. - XI, 353 p. ; 24 cm.

Relazioni presentate a un seminario tenuto a Urbino nel 2009

(Critica europea ; 8)

Abstract: * Relazioni di carattere filosofico, storico, sociologico e di diritto, presentate al seminario di Urbino nel 2009 sul tema dell'identità europea e costituzionalismo dell' Unione *

Disponibilità:

Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E I X 1. 6 10COS

→ **Dopo Lisbona? L'Europa sociale al bivio**

Dopo Lisbona? L'Europa sociale al bivio, di Lars Magnusson

Fa parte di: Quaderni rassegna sindacale : lavori [A.2010, fasc. n.1, p. 7-28]

Abstract: * Risultati deludenti delle politiche comunitarie a 10 anni dal Consiglio Europeo di Lisbona * Crescita economica e sviluppo sociale *

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P E. 1 QUARS

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it